
LE PRINCIPALI MISURE SUL LAVORO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Riduzione della tassazione sui premi di risultato (comma 63)

- ❑ La norma dispone, per i premi e le somme erogate nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato, la **riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva**.

Nello specifico:

- ❑ L'articolo 1, commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.
- ❑ Tale misura agevolativa è prevista in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente che, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, non hanno superato 80.000 euro.

Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (commi 294 e ss.)

- ❑ Si applica **ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono** con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale, comma 295) **beneficiari del reddito di cittadinanza** l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.
- ❑ Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
- ❑ L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile in alternativa all'esonero previsto dall'art. 8, D.L. 4/2019 (comma 296) per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.

Più specificatamente...



Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (commi 294 e ss.)

Esonero già previsto ai sensi dell'art. 8, D.L. 4/2019 (comma 296) per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza

- ❑ L'esonero è riconosciuto al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale (precedentemente era prevista la sola assunzione a tempo pieno), o determinato (novità introdotta dalla legge di bilancio 2022) o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc.
- ❑ L'esonero è riconosciuto per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario medesimo e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni under 36 (comma 297)

- ❑ **Viene esteso l'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 10, L. 178/2022, pari a 36 mesi, per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2023, e le trasformazioni a tempo indeterminato, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.**
- ❑ Il lavoratore non deve mai essere stato occupato presso il datore che procede alla assunzione, o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- ❑ L'applicazione dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Incentivi assunzione donne (comma 298)

- ❑ **Per le assunzioni effettuate nel 2023, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, cc. 9-11, L. 92/2012, è elevato alla misura del 100%** (in luogo del 50 per cento) e nel limite massimo di importo pari ad euro 8.000 annui.
- ❑ L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi ed è riservato all'assunzione di donne svantaggiate, ovvero: disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (v. Decreto Interministeriale n. 327 del 2022); prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree svantaggiate.
- ❑ L'efficacia di tali disposizioni è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Incentivi assunzioni – Normativa generale

- ❑ Si ricorda che l'accesso ai benefici è subordinato al rispetto delle condizioni generali previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero al possesso del DURC regolare, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, e al rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- ❑ Inoltre, restano validi anche i principi generali in materia di incentivi all'assunzione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, secondo cui l'incentivo non spetta, in particolare, in caso di violazione del diritto di precedenza, in caso di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale in corso nell'unità produttiva per lavoratori al pari livello, nonché in caso di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie.

Lo *smart working* dei lavoratori fragili (comma 306)

- ❑ **Fino al 31 marzo 2023**, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, **il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

N.B. La stessa proroga non è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14

Lo smart working dei lavoratori fragili (comma 306)

Il Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 individua le seguenti patologie:

a) Indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico; a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: età >60 anni; condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.

La riforma del reddito di cittadinanza (commi 313 e ss.)

- ❑ **Dal 2024, è abrogato il reddito di cittadinanza.**
- ❑ **Nel 2023, la misura è riconosciuta nel limite di 7 mensilità** (pertanto, coloro che sono già percettori, dal 1° agosto perderanno il diritto al beneficio). Questo non si applica ai nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità (ai sensi dell'allegato 3, DPCM 159/2013), minorenni o persone con almeno 60 anni di età.
- ❑ Dal 1° gennaio 2023, l'erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico di cui all'art. 1, c. 622, L. 296/2006 condizionata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo (verrà emanato apposito Protocollo ministeriale).
- ❑ La componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, viene erogata direttamente al locatore dell'immobile (si attende decreto MLPS).

La riforma del reddito di cittadinanza (commi 313 e ss.)

- ❑ I beneficiari decadono dal diritto al beneficio, unitamente ai propri nuclei familiari, nel caso non accettino la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del reddito di cittadinanza.
- ❑ Il maggior reddito da lavoro percepito svolgendo lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico (e pertanto non determina alla sua riduzione), entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
- ❑ I Comuni sono ora obbligati ad impiegare tutti i percettori di Rdc residenti nei progetti utili alla collettività.

Lavoro occasionale (commi 342 e ss.)

❑ La Legge di Bilancio è intervenuta con alcune **modifiche alla disciplina del lavoro occasionale** di cui all'art. 54-bis, D.L. 50/201, che riassumiamo nelle seguenti:

1) **aumento del limite massimo, da 5.000 a 10.000 euro l'anno, dei compensi** per ogni utilizzatore (resta inalterato il limite a euro 5 mila dei compensi percepibili da ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori);

2) **ampliamento del campo di applicazione agli utilizzatori che occupino fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato**, in luogo degli attuali 5 (anche alle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo);

3) Per espressa previsione della norma le nuove disposizioni si applicano, nei limiti indicati, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di **discoteche, sale da ballo, night-club e simili**, di cui al codice ATECO

93.29.1.

Congedo parentale (comma 359)

- ❑ La norma incrementa **all'80% della retribuzione l'indennità di congedo parentale (30%), per la durata massima di 1 mese**, fino al 6° anno di vita del bambino o entro il 6° anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.
- ❑ Sono interessati i soli lavoratori (madri e padri) dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
- ❑ La norma si riferisce a uno dei primi tre mesi di congedo parentale usufruito, e non è fruibile nei mesi successivi (per l'espresso riferimento al primo periodo, comma 1, art. 34, d.lgs. 151/2001).